

R.G. n. 18/2026 Liquid. Giud.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA**  
**UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Tribunale,

in persona del Giudici

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| dr.ssa Michela Tamagnone | Presidente |
| dr. Davide Atzeni        | Giudice    |
| dr.ssa Anna Ferretti     | Giudice    |

vista la dichiarazione di mancata accettazione dell'incarico depositata in data odierna dal Curatore nominato, dr. Ambrogio Botta;  
ritento necessario provvedere alla sua sostituzione;

**nomina**

quale Curatore della liquidazione giudiziale di MARMI S.R.L.S., in sostituzione del dr. Ambrogio Botta, il dr. ALBERTO MARCHESE con studio in Savona.  
Savona, 20.07.2026

Il Presidente  
Michela Tamagnone





R.G. n. 25-1/2026 Procedimento unitario



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA**  
**UFFICIO PROCEDURE CONCORDSUALI**

riunito in Camera di Consiglio

in persona del Giudici

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| dr.ssa Michela Tamagnone | Presidente       |
| dr. Davide Atzeni        | Giudice          |
| dr.ssa Anna Ferretti     | Giudice relatore |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di

**MARMI S.R.L.S.** (C.F. 0176343009), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Toirano, Via Canepari 7

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Camboni e Marco Ottavio Zoppelletto ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Genova, Galleria Mazzini n. 5/10, in forza di procura allegata alla memoria di costituzione

visto il ricorso in data 25.03.2026 con cui il P.M., nella persona del dr. Ubaldo Pelosi, ha chiesto che venga aperta la Liquidazione Giudiziale dell'impresa sopra indicata;

letta la memoria di costituzione della società nonché le successive memorie autorizzate depositata da entrambe le parti;

vista la documentazione allegata al ricorso ed ulteriormente depositata dal P.M., quella prodotta dalla società e quella acquisita d'ufficio;

premesso che:

- con sentenza n. 20/2025 depositata il 22.05.2025, il Tribunale di Savona ha dichiarato, tra gli altri, il fallimento della società MARMI S.r.l.s. a norma degli artt. 147 L.F. e 257 CCII, quale socio illimitatamente responsabile della società MARBLES PLUS S.r.l., a sua volta dichiarata fallita in data 30.03.2021 (curatore dr. Maurizio Ferro);



- a seguito di reclamo, la Corte d'Appello di Genova, con sentenza n. 61/2025 pubblicata il 05.11.2025, ha annullato la sentenza di fallimento in estensione della MARMI S.r.l.s. a causa del difetto di notificazione del ricorso introduttivo all'avente diritto;

- la procedura concorsuale non è stata riassunta nel termine assegnato dalla Corte d'Appello ed è stato depositato distinto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale dell'odierna resistente; ritenuto che sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:

A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, in relazione alla sede legale della società, posta nel circondario del medesimo Ufficio;

B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII; egli si è costituito e non ha fornito prova di:

1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;
2. aver realizzato, in qualunque modo risulti nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00;
3. avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00;

C) per converso, non risulta puntualmente contestato il debito scaduto nei confronti di professionisti e fornitori complessivamente superiore ad € 500.000,00 ed emerge altresì una imponente posizione debitoria verso l'Erario, come si ricava dagli elenchi trasmessi dall'Agenzia della Riscossione, afferenti a cartelle emesse e non pagate, il tutto per un importo superiore a € 1.500.000,00;

D) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII, come risulta da:

- assenza di liquidità sui tre conti correnti ad essa intestati (come da nota della Guardia di Finanza, Compagnia di Albenga datata 24.04.2026);

- stato di inattività (come da sopralluoghi presso la sede in Toirano svolti dalla GdF e risultanti dall'annotazione cit.), da cui consegue che non è in grado di produrre ricavi;

- emissione, da parte del giudice del lavoro presso il Tribunale di Savona, di diversi decreti ingiuntivi per debiti non pagati nei confronti di dipendenti, il tutto per un importo complessivamente superiore ad € 70.000,00 (d.i. n. 141/2023 del 20.07.2023; d.i. n. 520/2023 del 06.07.2023; d.i. n. 126/2024 del 24/07/2024; d.i. n. 147/2024 del 02.09.2024, cfr. doc. n. 6 allegato al ricorso);

- comminatorie di sanzioni, a carico degli amministratori della società, da parte di ordinanze prefettizie per emissione di assegni a vuoto, alcuni dei quali tratti sui conti correnti della MARMI S.r.l.s. (cfr. segnalazione della Guardia di Finanza di Albenga del 27.01.2026, doc. n. 2 allegato al



ricorso), con evidenti riflessi negativi sotto il profilo dei requisiti di affidabilità per l'accesso al credito bancario;

E) la società debitrice si è difesa contestando l'esistenza di uno stato di insolvenza e sostenendo di versare in una *“estemporanea e del tutto gestibile crisi di liquidità contingente, aggravata, in goni caso, dalla paralisi delle commesse e dagli effetti di una liquidazione giudiziale poi annullata”* (cfr. memoria di costituzione pag. 5); in tal senso, dopo avere prodotto i bilanci dal 2022 al 2025 ed ulteriore documentazione fiscale e contabile, ha fatto presente che:

- una quota rilevante del debito erariale sarebbe soggetta a definizione agevolata e una ulteriore quota a rateizzazione pluriennale;

- taluni debiti nei confronti dei lavoratori sarebbero ad oggi estinti;

- la società disporrebbe ancora di un attivo significativo, composto da rimanenze, cespiti, crediti fiscali e crediti commerciali nei confronti della clientela, questi ultimi pari ad € 2.393.734,05, per fatture già emesse, ed € 2.813.238,32, per fatture da emettere;

si rileva, tuttavia, che:

- come osservato dal P.M., gli importi oggetto di definizione agevolata e rateizzazione (rispettivamente pari a circa € 36.000,00 e 110.000,00) appaiono non significativi rispetto al carico erariale valutato nel suo complesso;

- la posizione debitoria della società nei confronti del lavoratore Modaro si è estinta solo a seguito di ordinanza di assegnazione emessa dal g.e. in corso di procedura esecutiva mobiliare presso terzi (dunque non attraverso “normali” mezzi di pagamento) mentre quella nei confronti del dipendente Paccina è tuttora pendente;

- i valori di cassa (indicati in € 70.904,00 nel bilancio di esercizio 2025 e in € 198.000,00 in quello dell'esercizio 2024) risultano contraddetti dall'assenza di liquidità alcuna sui conti correnti della società;

- nella nota integrativa del bilancio 2024, i crediti commerciali sono iscritti al valore di realizzo e si prevede il loro ricavo nell'esercizio, cosa che evidentemente non è avvenuta, essendo riportati anche nel bilancio 2025; inoltre detti crediti sono appostati a valore nominale mentre, trattandosi in gran parte di crediti contestati (come sottolineato dal PM), avrebbe dovuto essere previsto in bilancio un fondo rischi;

- i crediti della società appaiono dunque di difficile realizzo, la maggior parte non sufficientemente documentati e/o contestati;

- il credito di imposta non è liquido né di pronta esigibilità;

tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;



**P.Q.M.**

visti gli artt. 2 e 121 CCII;

visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCII

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale di **MARMI S.R.L.S.** (C.F. 0176343009), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Toirano, Via Canepari 7

nomina

giudice delegato la dott.ssa ANNA FERRETTI

nomina

curatore il dott. AMBROGIO BOTTA, con studio in Albenga

che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

ordina

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;

ordina

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;

fissa

per il giorno **28.10.2026 ore 12.00**



l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Savona piano quarto stanza n. 11), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

assegna

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;

autorizza

f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

ordina

che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII  
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.

#### RICORDA AL CURATORE

che, ai sensi dell'art. 130, comma 1 CCII, entro 30gg dalla comunicazione del presente provvedimento, dovrà depositare un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società

che, ai sensi dell'art. 130 comma 4 CCII, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenterà al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale;

che, ai sensi dell'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale,



dovrà predisporre un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori e che, in particolare, nel programma deve essere indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Comunque, entro otto mesi dall'apertura della procedura dovrà avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e dovranno iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo diversa autorizzazione espressa del giudice delegato.

Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 10.07.2026

il Giudice Relatore

Dr.ssa Anna Ferretti

il Presidente

Dr.ssa Michela Tamagnone

